



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Spett.le

Comune di Piazza al Serchio

inviata via PEC : [comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it](mailto:comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it)

Spett.le

Federazione Architetti P.P.C. Toscani

inviata via PEC : [federazioneappctoscani@pec.it](mailto:federazioneappctoscani@pec.it)

Spett.le

A.N.A.C.

inviata via PEC : [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Protocollo 1686/2017

Lucca, 22 dicembre 2017

Oggetto: Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola primaria e d'infanzia di Piazza al Serchio in Frazione S. Michele ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. A) D. Lgs 50/2016 – Manifestazione di Interesse (ex art.216 c.9 del codice).

Gent.mo Ufficio tecnico,

La presente in risposta a quanto da Voi richiesto a mezzo di posta elettronica certificata.

Ricordando le segnalazioni pervenute agli Ordini Provinciali e alla Federazioni Regionali Toscane degli Architetti e degli Ingegneri, circa l'avviso di concorso di progettazione di cui all'oggetto, all'interno del quale si rilevava la presenza di irregolarità rispetto alle normative vigenti e un aspetto procedurale non conforme al Codice degli Appalti pubblici ed alle Linee Guida A.N.A.C.

Considerato e precisato che:

- il bando si riferisce ad un concorso di progettazione previa manifestazione d'interesse,



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

anche se nel testo è riportata in maniera confusionaria anche il riferimento di procedura negoziata (v. per es. paragrafo 1). La procedura, in se, è errata, perché il concorso di progettazione è aperto a tutti e non potrà essere riservato solo a chi ha manifestato l'interesse di partecipare. Quindi, l'avviso così come impostato, non ha proprio valore (CRITICITA': violazione dell'art. 152 e segg. del Codice - Concorsi di progettazione). Inoltre si parla al paragrafo 2 di selezione degli operatori economici mediante attribuzione di punteggi, che peraltro il concorrente si deve auto-attribuire.

- Vi è riferimento alla riduzione del numero dei concorrenti ai sensi dell'art. 91 del Codice; tale articolo non si applica ai concorsi di progettazione, ma solo alle procedure di selezione indicate espressamente nell'articolo stesso (CRITICITA': errata applicazione dell'art. 91 del Codice).
- Al vincitore sembrerebbero essere riservati i successivi incarichi di progettazione, coordinamento e Direzione Lavori ai sensi del comma 5 dell'art. 152, il quale in realtà parla solo di successivi livelli di Progettazione e non di Direzione Lavori. Oltretutto l'importo di € 199.000,00 a base d'asta non sarebbe più sufficiente perché riferito alla sola Progettazione (se calcolato con il D.M. 17 giugno 2016) e non alla Direzione Lavori (CRITICITA': errata applicazione dell'art. 152 c. 5 del Codice, errata applicazione del calcolo del corrispettivo come da D.M.).
- Il riferimento ai due cd. "servizi di punta" non può prevedere un importo pari a quello dell'opera, ma dovrebbe prevedere un valore compreso tra 0,4 e 0,8 l'importo.
- I criteri di selezione tagliano fuori i giovani professionisti e i piccoli e medi operatori economici cui si rivolge la procedura del concorso, (CRITICITA': violazione dell'Art. 154 c.3 del Codice) ;
- Il Bando viola il principio contenuto nel c.4 dell'Art. 154 del Codice che prevede, per i concorsi in due fasi, l'acquisizione di "proposte di idee" per la prima fase e del Progetto di Fattibilità nella seconda; solo con adeguata motivazione, che in genere riguarda grandi opere, può essere richiesto il Progetto di Fattibilità per la prima fase e il progetto Definitivo per la seconda.



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Chiediamo a codesto Ente di annullare il bando e la relativa nomina, apportando le opportune correzioni al testo nella sua integrità e di pubblicare quindi un nuovo bando, affinché sia garantito il rispetto delle norme vigenti, nell'interesse pubblico di escludere atti illegittimi in cui potrebbero ravvisarsi gli estremi per il ricorso al giudice amministrativo.

Il Presidente  
Architetto Patrizia Stranieri